

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.  
Emendamenti C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ..... 13

### SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative dei Relatori*) ..... 22

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) ..... 24

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017 (Doc. VII n. 767) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4281, n. 4309 e n. 4333*) .. 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 21

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 21

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 25

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Emendamenti C. 1142-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 21

AVVERTENZA ..... 21

### COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 marzo 2017.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.  
Emendamenti C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

### SEDE REFERENTE

Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.55.

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.**

**Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104 e 2.0100 (*vedi allegato 1*). Tali proposte emendative sono state inviate a tutti i componenti della Commissione. Ricorda che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle suddette proposte emendative è scaduto questa mattina alle ore 10 e avverte che non sono stati presentati subemendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, esprime, anche a nome del relatore Matteo Bragantini, i pareri sulle proposte emendative presentate. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104 e ritira l'articolo aggiuntivo 2.0100 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 2.1, 2.2 e 2.3.

Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.101 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.102 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Invernizzi 2.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.103 e 2.104 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Modifiche alla legge elettorale.**

**C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino e C. 4333 Pisicchio.**

**Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4281, n. 4309 e n. 4333).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le seguenti proposte di legge: C. 4281 Valiante ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista », C. 4309 la Russa ed altri: « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » e C. 4333 Pisicchio recante « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Passando al contenuto dei provvedimenti testé abbinati, fa presente che la proposta di legge Valiante C. 4281 reca modifiche al Testo unico della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo risultante dopo l'approvazione della legge n. 52 del 2015), con la finalità di sopprimere le diverse disposizioni che prevedono una disciplina speciale per i capilista. Sono, a tal fine, modificate le previsioni che riguardano i capilista, che attengono ai seguenti aspetti: la scheda elettorale, che, in base al testo vigente, reca il contrassegno della lista e il nominativo del candidato capolista (nella parte sinistra) con la facoltà per l'elettore di scrivere su linee orizzontali (nella parte destra) il nominativo del candidato o dei candidati per i quali intende esprimere la preferenza (articolo 4 e articolo 31); la composizione delle liste nella parte in cui si prevede che non possono esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso nel numero complessivo dei capilista nei collegi di cia-

scuna circoscrizione (articolo 18-*bis*) e le conseguenti verifiche (articolo 22); la possibilità per il capolista di essere candidato in 10 collegi (articolo 19); i casi di nullità dell'espressione del voto con riguardo al capolista (articolo 59-*bis*); la proclamazione degli eletti e l'assegnazione dei restanti seggi (articolo 84).

La proposta di legge La Russa C. 4309 interviene sulla disciplina dei sistemi elettorali della Camera e del Senato. Per l'elezione della Camera, la proposta reca modifiche alla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*). Sono introdotte le coalizioni di lista e viene previsto che il capo della lista o della coalizione possa essere individuato attraverso elezioni primarie nazionali. Le elezioni primarie sono disciplinate da un regolamento depositato dagli organizzatori (rappresentanti di un gruppo costituito in una delle due Camere o 50 parlamentari o 40.000 firme, di cui almeno 1.000 per Regione) presso il Ministero dell'interno, che procede ad una verifica del medesimo e, in caso di violazioni di legge o di grave *vulnus* al principio della competizione democratica, richiede le necessarie modifiche. Per le elezioni primarie i sindaci sono tenuti a concedere l'uso di locali comunali e, ove necessario, di edifici scolastici. Per la presentazione delle liste, viene mantenuta la figura del capolista, che però è soggetto al voto di preferenza (non si tratta più dunque di un capolista « bloccato »). Solo il capolista può candidarsi, senza limitazioni, in più collegi plurinominali. In caso di elezione in più collegi, il capolista risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia conseguito il seggio « con il miglior risultato ». Nel complesso delle candidature di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (sono eliminati l'ordine alternato di genere nelle liste e la « quota di genere » del 40 per cento per i capolista). È mantenuta la doppia preferenza di genere (che include anche il capolista). Per il riparto dei seggi viene prevista una soglia di sbarramento unica al 3 per cento. Il premio di mag-

gioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione di 330 seggi. Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato un 'premio di governabilità' di 26 seggi (a meno che non abbia già conseguito la maggioranza assoluta dei seggi). Per l'elezione del Senato, viene mantenuto il sistema attuale (cosiddetto *Consultellum*), con la previsione di della 'doppia preferenza di genere' e l'introduzione di un premio di maggioranza o di governabilità a livello regionale, attribuito peraltro solo ove la coalizione o la lista abbia raggiunto un determinato risultato a livello nazionale. La soglia di sbarramento viene fissata al 6 per cento per le coalizioni e per le liste non collegate ed al 3 per cento per le liste che si presentano in coalizione. Il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione o alla lista che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 37 per cento dei voti validi, alla quale è garantita l'attribuzione del 52 per cento dei seggi assegnati alla regione. Se nessuna coalizione o lista ha ottenuto il 37 per cento dei voti validi, alla lista o coalizione più votata che abbia ottenuto, a livello regionale, almeno il 32 per cento dei voti validi, è assegnato il numero dei seggi necessario per raggiungere la metà più uno dei seggi assegnati alla regione, in ogni caso in misura non superiore al 10 per cento dei seggi.

La proposta di legge Pisicchio C. 4333 reca modifiche al sistema elettorale vigente per la Camera (cosiddetto *Italicum*) ed estende tale sistema anche al Senato. Rispetto alla disciplina della legge n. 52 del 2015, è consentita la presentazione delle liste in coalizione ed è prevista l'attribuzione del premio di maggioranza solo alla coalizione di liste o lista non collegata che ottenga il 40 per cento dei voti validi in entrambe le Camere. Le soglie di sbarramento sono calcolate a livello nazionale sia alla Camera che al Senato: la soglia è fissata all'8 per cento per le coalizioni ed al 3 per cento per le singole liste, collegate o non collegate.

Viene modificata la disciplina sull'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica, anche in una sola Camera, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi. È prevista la soppressione del capolista 'bloccato' ed è introdotta la tripla preferenza, con obbligo, in caso di espressione di più di una preferenza, di destinarne una ad un candidato di sesso diverso. È mantenuta la possibilità di presentare pluricandidature, fino ad un massimo di 10 collegi plurinominali. In caso di plurielezione, i candidati sono eletti nel collegio dove hanno conseguito il maggior numero di voti di preferenza, considerati in valore assoluto. La disciplina del Senato ricalca quella prevista per la Camera. Il premio di maggioranza (170 seggi) – assegnato solo alla coalizione o lista non collegata che abbia conseguito il 40 per cento dei voti in entrambe le Camere – è ripartito nelle regioni in proporzione ai voti ottenuti nelle regioni medesime dalla coalizione o lista vincitrice. È infine prevista una delega al Governo, da esercitare entro 90 giorni, per la costituzione dei 50 collegi plurinominali per l'elezione del Senato.

Passando ad esaminare le proposte di legge abbinata nella precedente seduta dell'8 marzo 2017, osserva che la proposta di legge C. 4330 Lupi reca modifiche alla legge n. 52 del 2015 al fine di prevedere – per entrambe le Camere – un sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza, la soppressione del turno di ballottaggio (dichiarato incostituzionale nella sentenza n. 35/2017 della Corte Costituzionale) e con la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza. Il premio è attribuito, in ciascuna Camera, alla lista o coalizione di liste che ottiene la maggiore cifra elettorale sul piano nazionale, a condizione che essa sia superiore al 40 per cento dei voti validi, nella rispettiva elezione. Al Senato, ai fini del rispetto della disposizione costituzionale dell'elezione

« a base regionale », l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata nell'ambito di ciascuna regione, così come la distribuzione del premio alla lista o alla coalizione di liste vincente è effettuata con un computo su base regionale e in proporzione ai voti che la lista o coalizione vincente ha ottenuto in ciascuna regione. La proposta in titolo prevede che abbiano accesso alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono almeno l'8 per cento dei voti validi e le liste, sia collegate che non collegate, che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi. Tali soglie sono calcolate su base nazionale alla Camera e su base regionale al Senato. Per quanto concerne la Camera, la proposta Lupi C. 4330 prevede la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali (analogamente al cosiddetto *Italicum*) nonché la loro suddivisione, nell'insieme, in 100 collegi plurinominali; restano altresì immutate rispetto alla legge n. 52 del 2015 le norme per l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Per quanto concerne il Senato della Repubblica, si conferisce una delega per la suddivisione del territorio delle regioni (a parte il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta) in 50 collegi plurinominali. In allegato alla proposta, inoltre, è presente la tabella A che contiene la determinazione dei 50 collegi plurinominali in caso di elezioni prima dell'esercizio della delega. Per quanto riguarda le norme che disciplinano la presentazione delle liste dei candidati, oltre a confermare la possibilità per i capilista di presentarsi in più collegi plurinominali, fino ad un massimo di dieci alla Camera e cinque al Senato, si prevede che i candidati non capilista possano essere candidati in massimo tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione. Si prevede poi che l'elettore possa esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza, disponendo che, nel caso ne esprima più di una, debba scegliere candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda e terza preferenza. In caso di candidati capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove per la lista di appartenenza è minore il rapporto tra la cifra elettorale di collegio e il numero totale dei voti validi del

collegio medesimo. In caso di candidati non capilista risultati vincitori in più collegi, questi saranno proclamati eletti nel collegio dove è maggiore il rapporto tra la cifra elettorale individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio.

La proposta di legge Costantino C. 4331 intende uniformare i due sistemi vigenti per l'elezione della Camera e del Senato, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, nel senso di un sistema proporzionale a turno unico, senza previsione di un premio di maggioranza e con una soglia di sbarramento fissata al 3 per cento (calcolato a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato), in cui concorrono liste singole senza possibilità di collegarsi in coalizione. Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, viene soppresso il turno di ballottaggio e la previsione dell'attribuzione del premio di maggioranza, nonché le disposizioni speciali relative ai candidati capilista. Rimane ferma la ripartizione del territorio in 20 circoscrizioni e in 100 collegi plurinominali (così come la disciplina concernente le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). I seggi sono ripartiti proporzionalmente a livello nazionale e successivamente ripartiti nelle circoscrizioni e nei collegi con la stessa procedura introdotta dalla legge n. 52 del 2015 (con le sole modifiche necessarie alla soppressione del premio di maggioranza e del ballottaggio). I partiti presentano liste di candidati nei collegi plurinominali e ciascuno può candidarsi in un massimo di 3 collegi. L'elettore vota la lista e può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso (cosiddetta « doppia preferenza di genere »). Per ciascuna lista sono eletti i candidati in base all'ordine decrescente dei voti di preferenza ricevuti. In caso di elezione in più collegi, il candidato viene proclamato eletto nel collegio in cui il primo dei non eletti della medesima lista ha la percentuale minore di voti di preferenza rispetto ai voti di lista del collegio stesso. Per quanto riguarda l'elezione del Senato della Repubblica, viene

soppressa la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e la previsione del premio di maggioranza regionale. In ciascuna regione i seggi sono ripartiti con metodo proporzionale tra le liste che hanno superato la soglia del 3 per cento. La disciplina delle candidature, delle modalità di votazione, nonché della proclamazione degli eletti, sono le stesse previste per la Camera, con la differenza che per il Senato non è prevista una ulteriore ripartizione del territorio in collegi plurinominali.

Ricordato, infine, che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 marzo 2017, con la formula ove concluso dalla Commissione, evidenzia come la Commissione non appare in grado di rispettare tale programmazione. Rilevato dunque che sarà necessario valutare nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'eventualità di chiedere alla Presidente della Camera un ulteriore rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, ritiene opportuno che i gruppi concordino su una prosecuzione dei lavori che metta la Commissione nelle condizioni di entrare nel merito della discussione e di giungere ad una conclusione entro termini ragionevoli. In proposito, ritiene opportuno che, al fine dell'elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso, i gruppi avviino un confronto serio nel merito delle specifiche questioni, rendendo esplicita la propria posizione.

Andrea GIORGIS (PD) condivide quanto indicato del Presidente e auspica che la Commissione, prima, e l'Assemblea, poi, lavorino per approvare una legge elettorale in linea con le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale e con le sollecitazioni del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, convivono due sistemi diversi per Camera e Senato, in contraddizione con il sistema parlamentare vigente in cui dovrebbero coesistere sistemi analoghi. Osserva che la situazione non è imputabile alla Corte costituzionale che poteva agire sulla legge elettorale solo

in modo ablativo e con il vincolo di lasciare una disciplina autoapplicativa. È consapevole della difficoltà di trovare, nella situazione politica attuale, un accordo sulla legge elettorale, ma è il carattere costituzionale di questa che richiede di cercare un'ampia convergenza, anche per evitare errori commessi pure in questa legislatura. Nel riservarsi di intervenire successivamente sul merito, desidera focalizzare il proprio intervento sul metodo, che potrebbe essere quello di definire macrotemi sui quali verificare la possibilità dell'ampia convergenza a cui faceva riferimento. Ad esempio, la prima questione da affrontare potrebbe essere quella di verificare la possibilità di un accordo su un istituto sul quale ricostruire il rapporto tra eletti ed elettori che, a suo avviso, potrebbe essere il collegio uninominale, declinabile in varie forme, dal turno unico al ballottaggio, alla ripartizione tra maggioritario e proporzionale. Verificata una possibile convergenza su quest'aspetto, il secondo tema potrebbe riguardare meccanismi premiali che favoriscano, al fine del rispetto del principio di governabilità, la formazione di maggioranze stabili. In conclusione ritiene che vada costruito, con il concorso di tutti i rappresentanti dei gruppi e con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti, un percorso che permetta una discussione ordinata, al fine di trovare una soluzione all'interno di proposte di legge che hanno molti punti in comune.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, condivide l'esigenza di organizzare la discussione in modo da concentrare l'attenzione su specifiche questioni nodali, invitando i gruppi ad entrare nel merito delle proposte, affinché possa essere avviato un lavoro di sintesi che si traduca in un testo efficace.

Domenico MENORELLO (CI), condivide la proposta di organizzare il dibattito concentrandosi su specifici punti, ritiene opportuno, proprio in tale ottica, che i gruppi svolgano preliminarmente un lavoro di rielaborazione sintetica ed organica del contenuto delle proposte di legge

finora abbinate nonché di quanto emerso dalle audizioni. Rileva che dall'attività conoscitiva svolta, infatti, sono pervenute risposte ricorrenti e inequivoche rispetto a determinate questioni; sottolinea, ad esempio, che gli auditi hanno concordato circa l'esigenza di rendere omogenei i criteri di elezione di Camera e Senato per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, la definizione delle soglie di sbarramento e del premio di maggioranza. Ricordato poi che tutti gli auditi hanno concordato sulla necessità di muoversi con cautela e prudenza in tali ambiti, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, auspica che i gruppi possano confrontarsi con serietà su tali importanti questioni.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ricorda che già dal mese di dicembre da molti era stata indicata una situazione paradossale, in cui il principale partito di maggioranza da una parte, per voce del suo segretario, invocava la necessità di approvare in tempi brevi una legge elettorale per poter andare a votare in tempi altrettanto brevi, mentre dall'altra chiedeva che si attendesse la sentenza della Corte costituzionale. Nel frattempo, cosa che non è stata fatta, si poteva perlomeno avviare un percorso parlamentare mentre sono passati inutilmente parecchi mesi ed è arrivata la sentenza della Corte costituzionale che, per la seconda volta, ha bocciato una legge elettorale. Da qui l'invito al Parlamento, anche da parte degli esperti ascoltati in audizione, ad una maggiore cautela per approvare una normativa che non abbia alcun margine di dubbio sulla sua legittimità costituzionale. Ora il principale candidato alla segreteria del partito Democratico afferma che i parlamentari devono mettersi al lavoro e fare la legge elettorale. Desidera raccogliere quest'invito e proprio a tal fine, in attesa di trovare difficili accordi, ricorda al Presidente e relatore che è suo dovere presentare una proposta di testo che metta in sicurezza il sistema democratico, in linea con il dettato della Corte e che intervenga anche su quei punti sui quali la Corte non è stata chiamata a decidere, ma che sono a forte dubbio di

costituzionalità. Ad esempio, nella sentenza n. 1 del 2014, la Corte, richiamando una decisione del tribunale costituzionale tedesco, ha chiaramente detto che la percentuale del 5 per cento rappresenta il limite massimo di una soglia di sbarramento legittima; ricorda che con la legge attuale al Senato è in vigore invece una soglia di sbarramento dell'8 per cento. Va stabilito un criterio chiaro per la scelta del candidato, introducendo la doppia preferenza anche al Senato. Vanno poi armonizzati i due sistemi, partendo dal fatto che alla Camera esiste un eventuale premio di maggioranza e al Senato no. Stimola, infine, il relatore a una sfida politica, con l'eliminazione della previsione dei capilista bloccati.

La Camera, a suo avviso, ha il dovere, quindi, di intervenire subito, con un testo minimale e non si può permettere un confronto in tempi lunghi.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), condividendo le considerazioni svolte dai deputati Giorgis e D'Attorre, ritiene che il Parlamento abbia la responsabilità istituzionale e morale di elaborare una legge elettorale, al fine di mettere in sicurezza il sistema democratico del Paese. Ritenendo necessario armonizzare i sistemi di elezione dei due rami del Parlamento, attualmente difformi, auspica che sia posto in essere un metodo di lavoro efficace, organizzato intorno a specifici aspetti di merito, sui quali invita i gruppi ad esprimere la propria posizione. Ritiene, infine, opportuno affrontare, in stretta connessione al tema della legge elettorale, anche altre questioni fondamentali di riforma della Costituzione, tra le quali richiama quelle relative all'introduzione della sfiducia costruttiva, che, a suo avviso, appare necessaria ai fini della governabilità in un sistema elettorale a carattere prevalentemente proporzionale.

Danilo TONINELLI (M5S) ribadisce che, come già da lui affermato in una precedente seduta, l'invito del gruppo del Movimento 5 Stelle al presidente e relatore è quello di presentare un testo in linea con

il perimetro delineato dalla sentenza delle Corte costituzionale. Oggi non si può che prendere atto che sono passati quasi due mesi da quella sentenza senza che si sia fatto nulla. Tutte le parole che si stanno spendendo sono, a suo avviso, inutili, perché il problema è interno al Partito Democratico che aspetta di definire il proprio assetto per disegnarsi una legge su misura. Il confronto evocato dal deputato Giorgis sarebbe infatti del tutto giusto se non ci fosse stato il precedente dell'*iter* dell'*Italicum*, con discussioni lunghe e inutili, perché poi è arrivato dall'esterno il « vero testo ». Ora la situazione è identica e non si può ripartire da zero; si deve invece evitare un terzo disastro e cioè l'approvazione di una legge elettorale che venga nuovamente bocciata dalla Corte costituzionale. Invita quindi a fare una scelta coraggiosa e a rispettare la decisione della conferenza dei Presidenti di gruppo, per arrivare al dibattito in Assemblea, dove ognuno si prenderà le proprie responsabilità di fronte ai cittadini. Ribadisce che qualsiasi dibattito, in assenza di una precisa proposta da parte del Partito Democratico, è tempo perso e preannuncia che, quindi, fino a quando la situazione non sarà chiarita, il suo gruppo non interverrà più.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che i gruppi debbano concretamente confrontarsi sul tema della legge elettorale, nel rispetto di quanto auspicato al riguardo dal Presidente della Repubblica, evitando di affrontare le questioni in modo demagogico e strumentale. Fatto notare che sarebbe un grave errore sottrarsi a questa responsabilità istituzionale, si augura venga seguito un proficuo metodo di lavoro che metta tutti i gruppi nella condizione di esprimere la propria posizione sul tema, al fine di giungere all'elaborazione di un testo il più possibile condiviso. Fa notare, peraltro, che il recente referendum costituzionale ha confermato l'importanza della volontà dei cittadini, che appare centrale e superiore a qualsiasi tentativo parlamentare imposto con la forza dei numeri, che sia sganciato

da un reale consenso del Paese. Osserva che le problematiche che, a suo avviso, caratterizzano in questa fase il Partito democratico, rendendone incerta l'identità, non debbono costituire un ostacolo per l'avvio di un serio dibattito sul tema della legge elettorale su fondamentali questioni di merito, tra le quali cita, ad esempio, l'attribuzione del premio alle liste o alle coalizioni, la scelta del tipo di collegio, l'indicazione dei capolista. Si augura, infine, che possa registrarsi un consenso tra i gruppi quantomeno circa l'assoluta necessità di consegnare al Paese una legge elettorale, che miri ad introdurre criteri omogenei per l'elezione dei due rami del Parlamento. Sollecita, in conclusione, una manifestazione espressa di volontà da ciascun gruppo per confermare la volontà di raggiungere l'obiettivo di scrivere una legge elettorale il più possibile condivisa.

Emanuele FIANO (PD) comprende le difficoltà del Movimento 5 Stelle di capire che un partito possa svolgere in modo democratico il proprio congresso, dato che il movimento che rappresenta non fa congressi. Ricorda però che prima della fase congressuale ha indicato, come proposta propria del suo gruppo, la proposta di legge C. 4166 Nicoletti che ripristina il cosiddetto *Mattarellum*, un modello elettorale che prevede i collegi uninominali, come indicato anche dal deputato Giorgis. Ricorda anche che tale indicazione, esente da critiche di legittimità costituzionale, era frutto del voto dell'assemblea del Partito Democratico. Non è quindi vero che il suo gruppo non abbia fatto una sua proposta, alla quale ha risposto solo la Lega Nord e, in parte, il Movimento 5 Stelle che ha proposto un suo modello. Va bene, quindi, il dibattito, ma attende dagli altri gruppi e anche dai componenti singoli della Commissione una risposta alla proposta del Partito Democratico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**Emendamenti C. 4286-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, l'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e i relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.

L'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02 presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

I restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1, nonché l'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e i relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere contrario sull'arti-

colo aggiuntivo 6.02 e parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative in esame (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Emendamenti C. 1142-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 16.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.*

**Emendamenti C. 1063-A.**

## ALLEGATO 1

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI****ART. 2.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* previa intesa tra il Ministro dell'interno *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.

**2. 100. I Relatori.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle

prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

**2. 101. I Relatori.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

**2. 102. I Relatori.**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

**2. 103. I Relatori.**

*Al comma 6, sopprimere le parole:* né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

**2. 104. I Relatori.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Iniziative istituzionali).*

1. Il Governo, ove occorra, con atti successivi provvede, d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Marche, a ridefinire le

rispettive percentuali di riparto delle risorse previste dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea a favore delle Regioni interessate, a seguito del passaggio dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna.

**2. 0100.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Testo base C. 1202 Arlotti e C. 915 Gianluca Pini.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 2.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* previa intesa tra il Ministro dell'interno *con le seguenti:* dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche.

**2. 100.** I Relatori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle

prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

**2. 101.** I Relatori.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

**2. 102.** I Relatori.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

**2. 103.** I Relatori.

*Al comma 6, sopprimere le parole:* né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

**2. 104.** I Relatori.

ALLEGATO 3

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Emendamenti C. 4286-A.**

**PARERE APPROVATO**

Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

**PARERE CONTRARIO**  
sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 6.02.

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sull'articolo aggiuntivo 18.0500 del Governo e sui relativi subemendamenti Mariani 0.18.0500.1 e De Rosa 0.18.0500.2.